



## ***COMUNE DI MARINEO***

Provincia di Palermo

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Adottato con delibera Consiliare n. 50 del 10/05/2010

## **- I n d i c e -**

### **TITOLO I**

#### *Disposizioni preliminari*

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Definizione di commercio " su Aree Pubbliche"
- Art.3 Posteggi
- Art.4 Procedure e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.5 Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.6 Requisiti igienico – sanitari
- Art.7 Decadenza e revoca della concessione del posteggio
- Art.8 Orario di vendita
- Art.9 Subingresso

### **TITOLO II**

#### *Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche*

#### **Capo I**

##### ***Mercati giornalieri tipologia A***

*Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana*

- Art.10 Definizione ed ambito di applicazione
- Art.11 Individuazione delle aree
- Art.12 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 2 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18
- Art.13 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.14 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione
- Art.15 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.16 Obblighi per l'operatore commerciale
- Art.17 Durata della concessione del posteggio

#### **Capo II**

##### ***Mercatino tipologia B***

*Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana*

- Art.18 Aree destinate al commercio su aree pubbliche
- Art.19 Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologie
- Art.20 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18
- Art.21 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.22 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione
- Art.23 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli temporaneamente non occupati dal titolare della concessione
- Art.24 Computo delle presenze
- Art.25 Normativa igienico – sanitaria
- Art.26 Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art.27 Decadenza e revoca della concessione del posteggio
- Art.28 Durata delle concessioni
- Art.29 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art.30 Norme in materia di funzionamento del mercato

Art.31 Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

### Capo III

#### *Commercio esercitato in forma itinerante tipo C*

*Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla Legge Regionale 2/96)*

- Art.32 Vendita al domicilio del consumatore in forma itinerante
- Art.33 Rilascio nulla osta di cui all'art.2 comma 8 della L.R. 18/95
- Art.34 Tempo di sosta consentito
- Art.35 Limitazione e divieti per l'esercizio dell'attività
- Art.36 Determinazione degli orari di esercizio dell'attività in forma itinerante

### Capo IV

#### *Fiere – Mercato e /o Sagre*

*Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1, comma 4, lettera f) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla Legge Regionale 2/96)*

- Art.37 Definizione
- Art.38 Determinazione delle aree destinate a fiere – mercati e/o sagre
- Art.39 Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere – mercato
- Art.40 Vendita a mezzo di veicoli
- Art.41 Normativa igienico – sanitaria
- Art.42 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art.43 Norme in materia di funzionamento delle fiere

### Capo V

#### *Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari*

- Art.44 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
- Art.45 Coordinamento delle attività e dei progetti
- Art.46 Mercati straordinari

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.47 Disciplina transitoria per la regolarizzazione del mercato quindicinale
- Art.48 Vigilanza e sanzioni
- Art.49 Norme finali
- Art.50 Entrata in vigore

## TITOLO I

### *Disposizioni preliminari*

#### *Art. 1*

##### *Oggetto del Regolamento*

Il presente regolamento, previsto all'art.21 bis della L.R. 1 marzo 1995, n.18, sostituisce quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn.37 e 38/98 e disciplina il commercio su aree pubbliche del Comune di Marineo.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla L. R. n.18 dell' 01/03/1995, dalla L. R. n.2 dell' 08/01/1996, dal D.P. Reg. 29/06/2005, dalle Circolari esplicative dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell' Artigianato e della Pesca n.4754 del 06/04/1996 e n.10 del 11/12/2008 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette Leggi Regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche.

#### *Art. 2*

##### *Definizione di commercio su "Aree Pubbliche"*

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana. (**mercato giornaliero - tipologia A**).

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana. (**mercato settimanale- tipologia B**).

- su qualsiasi area, purchè in forma itinerante (**tipologia C**).

#### *Art.3*

##### *Posteggi*

Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dal funzionario responsabile per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente, nonché, l'area privata, di cui il Comune abbia disponibilità, data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

In occasione di riunioni straordinarie di persone tale concessione assume carattere occasionale limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.

#### *Art.4*

##### *Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione*

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, la quale,

inoltre, può essere con firma autenticata oppure sottoscritta con firma non autenticata, qualora presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in conformità alle vigenti norme in materia.

La domanda formulata in carta legale, deve contenere una dichiarazione resa ai sensi delle vigenti norme in materia:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, partita IVA ed eventuale recapito telefonico, se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
- b) tipologia e settori merceologici per i quali intende svolgere la propria attività, e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999;
- c) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

#### **Art.5**

##### ***Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione***

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- 2) autodichiarazione antimafia, dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
- 3) requisiti professionali per la vendita e/o per la manipolazione di prodotti alimentari;
- 4) certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita o documentazione comprovante il possesso dei requisiti come previsti dal D.A. Regionale Sanità in data 27.2.2008, correlate al Reg. CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- 5) documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato in data non anteriore a 1 mese in relazione a quanto previsto dall'art.28, comma 2 bis, del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, introdotto dall'art.11 bis del D.L. 1.7.2009, n.78, convertito nella legge 3.8.2009, n.102, di immediata applicazione in Sicilia per effetto del rinvio dinamico contenuto nell'art.29° comma 4, della L.R. 22.12.1999, n.28.

I documenti di cui ai punti 3 e 4 vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

#### **Art.6**

##### ***Requisiti igienico - sanitari***

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico - sanitari fissati dal D.A. regionale sanità in data 27.2.2008, correlate al Reg. CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

#### **Art.7**

##### ***Decadenza e revoca della concessione del posteggio***

La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche nei casi di seguito riportati:

- a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto stabilito nel disciplinare di cui al precedente articolo;

- b) qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio;
- c) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare; non rilevano ai fini della decorrenza del termine di cui sopra, le assenze dovute a malattia, gravidanza, servizio militare, debitamente documentate.

La decadenza di cui alla lettera c) opera anche nel caso di non utilizzo del posteggio per un numero di giorni superiore al totale del numero dei giorni di attività possibile nel corso di tre mesi, in relazione al tipo di autorizzazione posseduta.

Nel caso di attività stagionale, il mancato utilizzo si configura allorché l'assenza dall'attività superi di  $\frac{1}{4}$  il totale delle presenze richieste per lo svolgimento della stessa.

L'ufficio comunale competente, previo accertamento da parte della Polizia Municipale circa l'assenza o il mancato utilizzo nei termini, dichiara la decadenza dalla concessione dandone immediata comunicazione all'interessato.

#### **Art. 8**

#### **Orario di vendita**

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 9**

#### **Subingresso**

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante abbia i requisiti previsti.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità – per i casi “ mortis causa ” – e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio – per i trasferimenti “ inter vivos ”, debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente ( presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio ).

Il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni. La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche**

#### **Capo I**

#### **Mercati giornalieri tipologia A**

*Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana*

**Art.10****Definizione ed ambito di applicazione**

E' da intendersi uso quotidiano, per tutta la settimana, l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.

Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del commercio su aree date in concessione pluriennale, singolarmente individuate nel territorio comunale, utilizzate quotidianamente dai titolari durante tutta la settimana.

**Art.11****Individuazione delle aree**

1. I posteggi destinati all'esercizio del commercio di cui al precedente articolo sono quelli indicati nell'allegata planimetria (allegato 2).
2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza, alla densità della rete distributiva e alla dinamica della domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

**Art.12****Criteria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18**

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 1 Marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda. Nel caso di non disponibilità del posteggio, l'autorizzazione può essere rilasciata per un'area simile.

Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio per la cui occupazione è stata proposta l'istanza.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello risultante dalla data di spedizione della raccomandata. Non è ammessa la presentazione a mano della istanza. Per definire l'ordine di priorità a parità di data di presentazione delle istanze, si terrà conto del carico familiare e, in caso di ulteriore parità, *la priorità è determinata dalla più giovane età.*

Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di quarantacinque giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

**Art.13****Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello di spedizione delle stesse, e, a parità di data, in relazione all'anzianità della autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 ovvero di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi della L.R. 10/91.

E' consentita, in ragione della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

**Art.14*****Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione***

L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta, ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, di proprietà del concessionario, o per quelli non ancora assegnati.

**Art.15*****Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli***

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) Anzianità di autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o della denuncia d'inizio di attività;
- b) Sorteggio.

Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualifica di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

**Art. 16*****Obblighi per l'operatore commerciale***

L'operatore commerciale titolare del posteggio, dopo aver riposto la merce deve provvedere a raccogliere i rifiuti in forma differenziata entro appositi contenitori in modo da lasciare il posteggio ripulito. L'operatore inoltre deve evitare che residui oleosi derivati da prodotti alimentari o dagli automezzi imbrattino la superficie stradale.

L'operatore commerciale dovrà gestire direttamente il posteggio, potrà farsi sostituire solo dal proprio rappresentante legale.

Il concessionario inoltre deve provvedere a :

- pagare nei modi e nei termini previsti le tariffe per la concessione del suolo pubblico;
- mantenere i prodotti entro gli spazi delimitati;
- tenere esposte l'autorizzazione di vendita e la concessione dello spazio in originale;
- mantenere pulita durante la vendita, l'area di concessione, libera da ingombri e da qualsiasi rifiuto;
- è vietato l'utilizzo di mezzi sonori, ad eccezione di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, cd. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- osservare rigorosamente i regolamenti in materia igienico sanitaria;
- tenere esposti i prezzi al consumo dei prodotti posti in vendita;
- non concedere a terzi il posteggio.

**Art. 17*****Durata della concessione del posteggio***

La durata della concessione del posteggio, è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. R. n. 18/95 , con possibilità di rinnovo , purchè permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità di aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un area sostitutiva.



